



Comune di Tito

Provincia di Potenza

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 37 di Reg.	Oggetto Istituzione del registro comunale per la cremazione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. R. n. 14/2009- Approvazione conseguenti modifiche al Regolamento di Polizia Mortuaria. Approvazione ulteriori modifiche ed integrazioni in ordine alla cremazione e dispersione delle ceneri in ottemperanza alla L. R. 14/2009".
---------------	---

L'anno **duemilaquindici** del giorno **ventidue** del mese di **ottobre** alle ore **17,15** nella sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione straordinaria**, nelle persone dei Signori:

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. Scavone | Graziano - Sindaco |
| 2. Iummati | Michele |
| 3. Scavone | Lucia Teresa |
| 4. Laurino | Giuseppina Anna |
| 5. Petrecca | Giuseppe |
| 6. Spera | Pierpaolo |
| 7. Abriola | Ivan |
| 8. Romano | Antonio |
| 9. Scavone | Giuseppina |

Risultano assenti:

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. Giosa | Tonya |
| 2. Salvia | Filomena |
| 3. Fermo | Carlo |
| 4. Salvia | Lucia Teresa |

Sono presenti anche gli Assessori esterni:

Luciana Giosa, Assessore al Bilancio, Ambiente e Urbanistica;

Fabio Laurino, Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero.

Assume la Presidenza la Dott.ssa **Giuseppina A. Laurino** ai sensi dell'art.40, co. 5°, del Tuel n.267/2000;

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Antonio Lombardi** con funzioni consultive referenti e di assistenza ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000;

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno e dà la parola al Sindaco Graziano Scavone. Il Sindaco relatore espone ed illustra all'assemblea Consiliare la proposta di delibera inerente l'istituzione del registro comunale per la cremazione.

Terminata la relazione il Presidente apre la discussione alla quale partecipa il Capogruppo di minoranza Romano Antonio.

Terminata la discussione il Presidente invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica, di seguito riportato, non determinando al momento riflessi sul Bilancio comunale;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod.

Il sottoscritto Responsabile del servizio Tributi - Demografia, esaminata l'allegata proposta di deliberazione, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, all'adozione della proposta.

Si attesta inoltre, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. n.267/2000, che con l'adozione della proposta di deliberazione su cui è stato richiesto il parere viene assicurata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo i principi costituzionali e legislativi che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

Il Responsabile del Servizio Tributi-Demografia

F.to Francesco Laviero Tunisi

VISTO di Controllo Preventivo ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni

Nessun rilievo da formulare

Il Segretario Generale

F.to Dott. Antonio LOMBARDI

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 02 luglio 2010 veniva approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria e delle attività Funebri e Cimiteriali;

VISTA la legge Regione Basilicata n.14 del 28/04/2009 "Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione";

DATO ATTO che a norma dell'art. 2 comma 3 della citata L. R. si rende necessario procedere all'istituzione del registro per la cremazione adeguando il vigente regolamento di polizia mortuaria;

RITENUTO altresì opportuno apportare all'attuale regolamento alcune modifiche, al fine di adeguarlo alle norme di cui alla L. R. 14/2009;

RITENUTO necessario apportare le necessarie modifiche al Titolo II del Regolamento vigente di Polizia Mortuaria allo scopo di adeguare le norme in esso contenute alle prescrizioni della L. R. 14/2009 come segue:

Viene aggiunto l'art. 14 bis "Registro della Cremazione":

- 1) E' istituito presso l'ufficio Servizi demografici di questo Comune, in applicazione della L. R. 14/2009, il registro della cremazione;
- 2) Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà ad essere cremato.
- 3) Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art.602 del codice civile. A tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
- 4) In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
- 5) In caso di consegna dell'urna al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome e dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnate l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal Sindaco del Comune o da persona da lui delegata;
 - g) spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.

Viene aggiunto l'art. 14 ter "Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione":

- 1) L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella di iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari.
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli art.74,75,76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti o per i minori e per le persone interdette;
- 2) L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Viene aggiunto l'art. 14 quater "Affidamento delle ceneri":

- 1) Soggetto affidatario delle ceneri può essere, nel rispetto della volontà e della scelta del defunto, qualunque persona, ente o associazione secondo le modalità di cui al comma 11 dell'art.3 della legge n. 130/2001.

- 2) Il soggetto indicato dal defunto può rinunciare all'affidamento delle ceneri mediante dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di più soggetti affiatati, la rinuncia di uno di essi non implica anche la rinuncia degli altri.
- 3) Se l'affidatario rinuncia e se non viene effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate negli appositi spazi cimiteriali di cui al comma 6 dell'art.80 del D.P.R. 10 settembre 1990, . 285.
- 4) La conservazione dell'urna cineraria all'avente diritto è effettuata previa sottoscrizione di un documento contenente la dichiarazione del soggetto affidatario circa la destinazione finale dell'urna e delle ceneri. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto dell'urna.

Viene aggiunto l'art. 14 quinquies "Conservazione ":

- 1) L'urna, affidata all'avente diritto, è sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione del defunto e del Comune di sua ultima residenza.
- 2) L'urna sigillata può essere:
 - a) tumulata;
 - b) inumata se costituita da materiale biodegradabile;
 - c) conservata negli appositi spazi cimiteriali di cui al comma 3 dell'articolo 80 del D.P.R. 285/1990;
 - d) consegnata al soggetto affidatario;
- 3) L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna cineraria con misure e modalità tali da consentirne una destinazione stabile e , comunque, da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.

Viene aggiunto l'art. 14 sexies "Dispersione delle ceneri":

- 1) La dispersione delle ceneri è effettuata dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 130/2001.
- 2) In mancanza di tali soggetti provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.
- 3) La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente nei seguenti luoghi:
 - a) in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri individuate dai Comuni;
 - b) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito di quelle di propria pertinenza dai Comuni, dalle Province e dalla Regione;
 - c) in aree private.
- 4) La dispersione nelle aree naturali è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d'acqua è consentita solo nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi della lettera c), comma 1, articolo 3 della Legge n.130/2001;
- 5) E' vietata la dispersione nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.
- 6) La dispersione in aree private è effettuata, con il, consenso dei proprietari, all'aperto e comunque non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
- 7) La dispersione può avvenire, sempre nel rispetto della volontà del defunto, anche in Comune diverso da quello del decesso.

CON *voti favorevoli n. 9 su presenti e votanti n. 9:*

DELIBERA

1. Di istituire presso l'ufficio Servizi demografici di questo Comune, in applicazione della L. R. 14/2009, il registro per la cremazione;
2. Di provvedere, conseguentemente, ad apportare le necessarie modifiche al Titolo II del Regolamento vigente di Polizia Mortuaria allo scopo di adeguare le norme in esso contenute alle prescrizioni della L. R. 14/2009 come segue:

Viene aggiunto l'art. 14 bis "Registro della Cremazione":

1. E' istituito presso l'ufficio Servizi demografici di questo Comune, in applicazione della L. R. 14/2009, il registro della cremazione;
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà ad essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art.602 del codice civile. A tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
5. In caso di consegna dell'urna al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome e dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnate l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal Sindaco del Comune o da persona da lui delegata;
 - g) spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.

Viene aggiunto l'art. 14 ter "Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione":

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella di iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari.
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli art.74,75,76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto;
 - d) La volontà manifestata dai legali rappresentanti o per i minori e per le persone interdette;
- 2) L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Viene aggiunto l'art. 14 quater "Affidamento delle ceneri":

- 1) Soggetto affidatario delle ceneri può essere, nel rispetto della volontà e della scelta del defunto, qualunque persona, ente o associazione secondo le modalità di cui al comma 11 dell'art.3 della legge n. 130/2001.

- 2) Il soggetto indicato dal defunto può rinunciare all'affidamento delle ceneri mediante dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di più soggetti affiatati, la rinuncia di uno di essi non implica anche la rinuncia degli altri.
- 3) Se l'affidatario rinuncia e se non viene effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate negli appositi spazi cimiteriali di cui al comma 6 dell'art.80 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 4) La conservazione dell'urna cineraria all'avente diritto è effettuata previa sottoscrizione di un documento contenente la dichiarazione del soggetto affidatario circa la destinazione finale dell'urna e delle ceneri. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto dell'urna.

Viene aggiunto l'art. 14 quinquies "Conservazione":

- 1) L'urna, affidata all'avente diritto, è sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione del defunto e del Comune di sua ultima residenza.
- 2) L'urna sigillata può essere:
 - a) tumulata;
 - b) inumata se costituita da materiale biodegradabile;
 - c) conservata negli appositi spazi cimiteriali di cui al comma 3 dell'articolo 80 del D.P.R. 285/1990;
 - d) consegnata al soggetto affidatario;
- 3) L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna cineraria con misure e modalità tali da consentirne una destinazione stabile e, comunque, da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.

Viene aggiunto l'art. 14 sexies "Dispersione delle ceneri":

- 1) La dispersione delle ceneri è effettuata dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 130/2001.
- 2) In mancanza di tali soggetti provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.
- 3) La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente nei seguenti luoghi:
 - a) in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri individuate dai Comuni;
 - b) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito di quelle di propria pertinenza dai Comuni, dalle Province e dalla Regione;
 - c) in aree private.
- 4) La dispersione nelle aree naturali è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d'acqua è consentita solo nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi della lettera c), comma 1, articolo 3 della Legge n.130/2001;
- 5) E' vietata la dispersione nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.
- 6) La dispersione in aree private è effettuata, con il consenso dei proprietari, all'aperto e comunque non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
- 7) La dispersione può avvenire, sempre nel rispetto della volontà del defunto, anche in Comune diverso da quello del decesso.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

Giuseppina A. Laurino

Il Consigliere

Antonio Lombardi

Michele Iummati

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno
27/10/2015 per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art.124 del T.U. n. 267/2000.

Prot. n. **15130**

Dal giorno della sua pubblicazione è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario Generale
(Dott. Antonio Lombardi)
